

Sentenza n.283/1998

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI CAGLIARI**  
**Sezione civile**

composto dai magistrati:

Dott. Gian Giacomo Pisotti, Presidente, est.

Dott. Tiziana Marogna, Giudice

Dott. Vincenzo Aquaro, Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 3899 del registro generale dell'anno 1993 promossa da \*\*\*\*\*, residente in Goni e domiciliata elettivamente in Cagliari presso l'Avv. Rosalia Pacifico, che la rappresenta e la difende in virtù di procura a margine della citazione

**ATTRICE**

nei confronti di

\*\*\*\*\*, residente in Milano e \*\*\*\*\* residente in Ballao,

**CONVENUTI-CONTUMACI**

e di

\*\*\*\*\*, residente in Belluno, \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\*, residenti in Codroipo, e \*\*\*\*\* residente in Escalaplano, **CONTUMACI**

**CHIAMATI IN CAUSA-**

**CONTUMACI**

**CONCLUSIONI**

assunte nell'interesse dell'attrice: "Il Tribunale voglia: 1) accertare e dichiarare l'esclusivo diritto di proprietà in favore dell'attrice del fondo rustico e dell'annesso fabbricato rurale ubicato in Goni e distinto in catasto al F. 8 Mappali 37,59,60 partita catastale n.106 e mappale 76 partita catastale n.58 per intervenuta

usucapione; 2) ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari la relativa variazione e all'U.T.E. di eseguire la voltura dell'accatastamento, senza alcuna responsabilità; con clausola di provvisoria esecuzione e vittoria di spese e di onorari in caso di contestazione".

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con citazione notificata il 10 giugno 1993 \*\*\*\*\* ha esposto di essere al possesso, da circa trenta anni, di un fondo rustico sito in Goni nella via Roma, angolo via Centrale, distinto in catasto ai mappali 37, 59, 60 e 76 del foglio 8, intestato catastalmente alla ditta \*\*\*\*\* e alla ditta \*\*\*\*\*. Ha soggiunto che tutti i predetti intestatari erano deceduti, e che eredi di costoro erano rispettivamente \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* , che erano peraltro privi di alcun diritto sull'immobile. Ha convenuto quindi davanti a questo Tribunale il \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* , chiedendo di essere dichiarata proprietaria dell'immobile per intervenuta usucapione.

Su ordine del giudice istruttore il contraddittorio è stato integrato in corso di causa nei confronti di \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* , quali prossimi congiunti degli intestatari catastali defunti.

Rimasti contumaci i convenuti e i chiamati in causa, la causa è stata istruita mediante prove per testi ed è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni sopra trascritte.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda di accertamento della proprietà del fondo in capo alla \*\*\*\*\* può essere accolta.

Dalle dichiarazioni dei testi assunti risulta invero che l'attrice possiede ininterrottamente la casa ed il cortile circostante siti in Goni, cui si accede dalla via Roma e dalla via Centrale, descritti nell'atto introduttivo, dagli anni 1966-67, avendo gestito nell'immobile una rivendita di tabacchi. Trasferito altrove il negozio attorno

al 1977, la \*\*\*\*\* ha continuato ad occuparsi della casa e del cortile, insieme alla madre ed al fratello \*\*\*\*\*, che nel cortile custodiva del bestiame.

Tale ultima circostanza non preclude l'accoglimento della domanda, volta all'accertamento della proprietà esclusiva in capo alla \*\*\*\*\*, poiché il compossesso esercitato dai congiunti della attrice non risulta essersi protratto per il tempo (20 anni) necessario per l'usucapione anche a loro favore.

La \*\*\*\*\* ha inoltre provato documentalmente di essersi comportata come proprietaria proponendo, nel maggio del 1984, ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale contro il diniego di concessione edilizia relativa all'area in questione da parte del Sindaco del Comune di Goni. E' ben vero che il ricorso è stato proposto insieme a certa \*\*\*\*\*; ma non risultano da parte di costei precedenti o ulteriori atti di possesso, che possano avere comportato l'acquisto della proprietà del bene in questione anche da parte di quest'ultima.

Può pertanto dichiararsi che gli immobili appartengono in piena proprietà a \*\*\*\*\* per effetto dell'usucapione compiutasi a suo favore.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della mancata opposizione dei convenuti, per disporre che le spese rimangano a carico esclusivo dell'attrice.

La trascrizione della presente sentenza e l'accatastamento a none della \*\*\*\*\* devono essere effettuati per legge dagli uffici competenti, in seguito alle prescritte procedure, senza che questo giudice debba o possa impartire alcun ordine a tali uffici.

**PER QUESTI MOTIVI**

**il Tribunale**

definitivamente decidendo: 1) dichiara che la casa ed il cortile siti in Goni, nella via Roma angolo via Centrale,

censiti in catasto al foglio 8, mappali 37, 59, 60 (partita catastale n.106) e mappale 76 (partita catastale n.58), sono attualmente di piena proprietà di \*\*\*\*\*, nata a La Farlede (Francia) il 22 ottobre 1933, residente in Goni; 2) dispone che le spese di causa restino a carico della stessa \*\*\*\*\*.

Così deciso in Cagliari il 23 ottobre 1997.

Il Presidente, estensore  
(Dott. Gian Giacomo Pisotti)